

443/2025
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80520** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 23.10.2024 proposto dal Sig. **XX**

(omissis), nato a omissis il omissis,

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Virgilio n. 8, presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti, con richiesta di trasmettere tutte le future comunicazione e notifiche all'indirizzo pec: (luigiparenti@ordineavvocatiroma.org).

contro

- **MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE** in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- **Guardia di Finanza - Comando Generale** - in persona del comandante generale *pro tempore*, rappresentato e difeso

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma (RM), alla Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 -, all'indirizzo Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e all'indirizzo Pec comando.generale@pec.gdf.it.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza pubblica del 17.09.2025, celebrata con l'assistenza del segretario, dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Julia Monero, in sostituzione dell'Avv. Luigi Parenti, per il ricorrente, e il Cap. Federica Urbani, per la Guardia di finanza; nessuno è comparso per il MEF.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, Appuntato Scelto appartenente alla Guardia di Finanza, agisce per ottenere il riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, unitamente alla contestuale richiesta di equo indennizzo, ai fini del riconoscimento del proprio diritto al beneficio in questione, negato con il provvedimento prot. n. 0198060/2024 del 02.07.2024, della Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Ufficio Personale e AA.GG: - Sezione personale e AA.RR., contro il quale agisce in questa sede.

A questo fine, il ricorrente fa presente che, a seguito di un infortunio occorsogli in servizio in data 05.08.2012, gli veniva diagnosticata una *"contusione regione lombare con prognosi di gg. clin. 4 s.c. ed ulteriori accertamenti da eseguire"* a seguito dei quali risultavano le sugenti infermità *"- ridotta la fisiologica lordosi lombare; - discopatia L4 - L5 e L5 -*

S1; - alterazione di segnale a carico del soma L4; - protrusione discale posteriore circonferenziale che contatta la radice nervosa omolaterale al passaggio intersomatico di L4 – L5; - protrusione discale posteriore mediana a livello di L5 – S1”.

Il Policlinico Militare di Roma – Area Medica – Dipartimento Emergenza Accettazione, in data 11.08.2012, nel Giudizio sulla dipendenza da causa di servizio, statuiva che *“La lesione riportata dal App. Sce. – GdF – XX e diagnosticata Trauma contusivo regione lombo – sacrale è SI dipendente da causa di servizio”.*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente fa, poi, presente che la competente Commissione Medica Ospedaliera, successivamente si riuniva *“per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'ascrivibilità a categoria ai fini E.I.”* e riconduceva le infermità, individuate nel giudizio diagnostico, *“A) Spondiloartrosi lombo sacrale con discopatie multiple (L4/S1) con impegno funzionale marcato. 1) Esiti pregresso trauma contusivo regione lombo sacrale”* alla medesima data di conoscibilità, cioè all'11.08.2012.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, l'accertamento della stessa data di conoscibilità per entrambe le infermità, avrebbe attestato *“inequivocabilmente”* che l'infermità *“esiti pregresso trauma contusivo regione lombo sacrale”* (già riconosciuta come dipendente da causa di servizio) avrebbe determinato l'aggravamento dell'infermità A.

Il ricorrente fa presente, inoltre, che la Commissione, sempre nel giudizio ai fini di equo indennizzo, ascriveva le infermità nella *“Tabella A – Categoria 8”*, specificando che si trattava di *“Ascrivibilità*

della menomazione complessiva conseguente a tutte le infermità/lesioni (escluse quelle riconosciute NON dipendenti da causa di servizio e/o con domanda NON tempestiva)" e che veniva evidenziata una "etiopatogenesi per quanto concerne la patologia di cui al punto A del G.D.: post - traumatica"; affermazione che avrebbe riconosciuto che la stessa sarebbe stata riconducibile al "Trauma contusivo regione lombosacrale" e ne costituiva un aggravamento.

Il ricorrente ritiene, quindi, che l'infermità "A) Spondiloartrosi lombo sacrale con discopatie multiple (L4/S1) con impegno funzionale marcato" sia insorta come conseguenza del trauma contusivo regione lombo sacrale, causandone l'aggravamento.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, tuttavia, rispondeva negativamente alla richiesta dell'odierno ricorrente.

Sul punto il ricorrente contesta che, in materia di aggravamenti, la competenza sarebbe della sola C.M.O.; per questo motivo, in data 11.11.2019, presentava un'istanza, corredata in data 14.10.2020 e 08.06.2023 da due integrazioni, per l'accertamento dell'aggravamento e per la contestuale richiesta di equo indennizzo, per le seguenti infermità o lesioni: "Trauma contusivo regione lombo sacrale riconosciuta con Mod. C NR. 342 del 11/08/2012 allo stato degli atti diagnosticata "spondiloartrosi lombo sacrale con discopatie multiple L2 - L3, L4 - L5, L5 - S1 con danno funzionale marcato in atto e angiomi vertebrali L2, L4", di origine post traumatica, come da verbale allegato, Mod. BL/B - n. A21409156 del 25/09/2014 di codesta CMO" e la contestuale liquidazione/revisione dell'equo indennizzo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In data 11.07.2023, il competente organo di valutazione medico-legale, con verbale modello BL/B - N. RM123007056, attestava che *“l’infermità di cui al punto 1 del G.D. già riconosciuta SI dipendente da causa di servizio per quelle che sono le sue caratteristiche clinico – strumentali non soddisfa i requisiti per il riconoscimento di un aggravamento ai fini di miglior inquadramento tabellare rispetto al medesimo punto del Q.R.”*.

Il suddetto verbale veniva comunicato, a seguito di sollecito da parte del ricorrente, solo in data 02.07.2024, con il provvedimento di diniego impugnato in questa sede.

Il ricorrente eccepisce una serie di violazioni procedurali ai sensi della legge n. 241/1990, in particolare l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001 e dell’art. 64 del D.P.R. 1092/1973, insistendo per a fondatezza del ricorso e il riconoscimento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, dell’aggravamento dell’infermità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, unitamente al relativo equo indennizzo.

In data 12.12.2024, si è costituita in giudizio la Guardia di Finanza che, con memoria depositata in data 30.07.2025, ha illustrato, in maniera più chiara, l’iter procedurale delle istanze presentate dal ricorrente in data 20.01.2014; in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione evidenziando come tutte le istanze presentate dal ricorrente, compreso il ricorso introduttivo del giudizio, siano esclusivamente indirizzate al riconoscimento dei benefici economici

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

derivanti dall'equo indennizzo senza che contengano alcuna richiesta di pensione privilegiata, richiamando copiosa giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Cassazione a sostegno delle proprie argomentazioni.

Nel merito, ribadisce la legittimità del proprio operato rilevando, tra l'altro, la carenza di elementi di prova circa il rapporto di causalità tra il servizio e l'infermità lamentata.

Con memoria depositata in data 08.09.2025, il ricorrente ribadisce la giurisdizione di questa Corte facendo presente che l'accertamento dell'aggravamento di un'infermità dipendente da causa di servizio costituisce il presupposto non solo del beneficio dell'equo indennizzo ma anche e soprattutto del futuro trattamento pensionistico privilegiato, la cui cognizione spetterebbe esclusivamente al giudice delle pensioni.

Il ricorrente, inoltre, contesta le altre eccezioni sollevate dalla controparte evidenziando che il rigetto della domanda di aggravamento si fonderebbe su un palese travisamento dei fatti e su una valutazione illogica e frammentaria della storia clinica del ricorrente e facendo ampio riferimento a precedenti della giurisprudenza amministrativa; insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso e richiede una consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'aggravamento della patologia sofferta e della sua corretta classificazione tabellare.

Con memoria depositata in data 12.09.2025, la controparte costituita ha ribadito le proprie argomentazioni e ha contestato la richiesta

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

istruttoria che, in questo caso, sembrerebbe finalizzata a far fronte al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte ricorrente.

All'udienza odierna le i rappresentanti delle parti costituite si sono riportati alle rispettive conclusioni.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità, lamentata dal ricorrente, già riconosciuta dipendente da causa di servizio e del contestuale riconoscimento all'equo indennizzo.

Pregiudizialmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione di appartenenza.

A questo proposito, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base "all'oggetto della domanda secondo il criterio del *"petitum sostanziale"*, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della *"causa petendi"*, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima" (cfr. Cass. n. 1134/2007; II App. n. 377/2019; Sez. Puglia n. 104/2024).

Alla stregua di questa impostazione, la giurisdizione del giudice contabile sull'accertamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio sussiste nella misura in cui l'invocata verifica sia

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

funzionale al riconoscimento di un beneficio pensionistico a carico dello Stato.

Tali rilievi sono riferibili anche nell'ipotesi in cui l'accertamento domandato alla Corte dei conti riguardi il sopraggiunto aggravamento di una patologia esistente, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, dovendo la verifica richiesta al giudice contabile essere finalizzata al conseguimento, sia pure in futuro, di un beneficio pensionistico a carico dello Stato.

Nel caso di specie, tuttavia, la pretesa sostanziale fatta valere dal Sig. XX attiene all'accertamento delle dedotte patologie esclusivamente ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, come da istanza amministrativa dell'interessato e provvedimento di diniego della Guardia di Finanza – oggetto di impugnazione nel presente giudizio – e come rappresentato anche nel ricorso.

Infatti, la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, in questa sede, attiene all'accertamento del riconoscimento dell'aggravamento delle infermità lamentate al solo fine del riconoscimento dell'equo indennizzo (e non della pensione privilegiata).

Tale rilievo trova, peraltro, conferma nell'assenza, nel ricorso introduttivo, di una prospettazione di parte attrice circa il proprio interesse all'accertamento dell'aggravamento delle dedotte patologie ai fini di un (sia pure futuro) trattamento pensionistico di privilegio, come richiesto anche dalla recente pronuncia delle Sezioni riunite di questa Corte che, ai fini del vaglio dell'ammissibilità di un ricorso, in assenza di domanda amministrativa di pensione, a fronte del diniego

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ha ritenuto comunque ammissibile il ricorso quando si domandi *“il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito”* (SS.RR., 12/2023/QM).

Questa circostanza, nel caso di specie, non è avvenuta e porta senza alcun dubbio ad escludere che sia stato introdotto un ricorso pensionistico (art. 151 c.g.c.) e dunque a dover declinare la giurisdizione contabile.

Né può assumere rilevanza, a fini che qui interessano, la precisazione contenuta nella memoria depositata in data 08.09.2025, sia perché tardiva sia perché costituirebbe una vera e propria *mutatio libelli*, non ammessa, che amplia il contenuto della pretesa attorea a seguito delle eccezioni sollevate dalla controparte.

Giova ricordare che l'equo indennizzo *“è una prestazione indennitaria, di natura non previdenziale, attribuita dallo Stato al dipendente che abbia subito una perdita o menomazione della integrità psicofisica in conseguenza di infermità o lesione contratta per causa di servizio ed a prescindere dalla responsabilità a titolo di colpa o dolo del datore di lavoro.*

Tale materia esula, quindi, dalla giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica (delineata già dall'art.62 del T.U. 12 luglio 1934, n.1214, dall'art.6 della Legge 14 gennaio 1994, n.19 e dall'art.5 della Legge 21 luglio 2000, n.205 ed, oggi, dall'art.18 del C.G.C. e dagli artt.151 e segg. del medesimo Codice), come anche sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. SS.UU, 15 luglio 2008, n.19342; 31 marzo 2006, n.7581) e da

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

quella consolidata della Corte dei Conti (per tutte SS.RR. n. 67/c del 8 ottobre 1987), rimanendo attratta dalla giurisdizione amministrativa posto che il ricorrente era dipendente delle Forze di P.S., onde trova applicazione la previsione dell'art. 3, comma 1 del d. lgs. n.165/2001, rimanendo in regime di diritto pubblico e che sull'equo indennizzo rimane competente a decidere il TAR” (Sez. Giur. Reg. Calabria, sent. n. 324/2018; Sez. Giur. Marche n. 205/2019, Sez. Giur. Toscana n. 364/2019).

La Suprema Corte di Cassazione ha già da tempo chiarito che *“la domanda del lavoratore volta ad ottenere l'accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all' equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talché la controversia relativa è devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo...”* (Cass. SS. UU., 23 marzo 2010, n. 6997; Cass. SS. UU. n. 19342 de 2008).

D'altra parte, anche le invocate violazioni normative che inficerebbero la legittimità del provvedimento impugnato con il presente ricorso, attengono a profili meramente amministrativi come, del resto, è amministrativa tutta la giurisprudenza richiamata, a sostegno della pretesa attorea, nel ricorso e nella memoria integrativa.

Ne consegue, pertanto, il difetto di giurisdizione di questa Corte rimanendo la materia attratta dalla giurisdizione amministrativa rientrando nella cognizione del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., quale Giudice del rapporto di lavoro dei dipendenti del pubblico impiego non contrattualizzato tra i quali rientrano gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza in quanto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

militari; sull'equo indennizzo, quindi, rimane competente a decidere il TAR.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3°, c.g.c., le spese vengono compensate stante la natura di mero rito della presente pronuncia.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.10.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere
le
e gli
dati
identificativi

ato,
dell'art.

e. 3

D.Lgs.

3